

Del. B
n. 5888
Rece. 3877

STATUTO

DI SOCIETA' COOPERATIVA

TITOLO I

ART.1

DENOMINAZIONE

At^{ti} sensi della Legge n. 381 del 08.11.1991, è costituita una cooperativa sociale denominata "Cooperativa Sociale IL PUNTO - Società Cooperativa".

ART.2

SEDE

La società ha sede in Celleno (VT), all'indirizzo denunciato presso il Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 111 ter del R.D. 30 marzo 1942, n.318.

ART.3

TRASFERIMENTO DELLA SEDE


La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune con deliberazione del consiglio di amministrazione, che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'Ufficio del Registro delle Imprese.

Il trasferimento della sede in altro Comune è di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART.4

SEDI SECONDARIE

La cooperativa con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà istituire sedi secondarie, agenzie o rappresentanze,



anche altrove.

ART.5

DURATA

La durata della Cooperativa è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

ART.6

SCOPO

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di favorire, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale conferiscono la propria attività di lavoro e attraverso la gestione di servizi a carattere socio-sanitari ed educativo, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e l'integrazione sociale di persone in stato di bisogno.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro nelle forme previste dal regolamento sociale.

I soci lavoratori:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla

realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. La cooperativa può operare anche con terzi non soci.

ART.7 OGGETTO


L'attività della cooperativa viene svolta attraverso due settori di intervento:

A- l'uno, con la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, diretti a sviluppare nei disabili il livello più elevato di apprendimento e di inserimento nel contesto sociale;

B- l'altro, con lo svolgimento di attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In entrambi i settori di intervento, i soggetti svantaggiati sono costantemente seguiti da operatori specializzati risultando, quindi, le due attività fra loro coordinate e funzionalmente collegate in guisa da formare un inscindibile tutt'uno.

La cooperativa sociale, senza finalità speculative, ha per oggetto l'assunzione, sotto qualsiasi forma contrattuale e



	attraverso qualsiasi procedura, sia in proprio che per conto	
	terzi, dei seguenti lavori:	
	- servizi di assistenza sanitaria ausiliaria, servizi di as-	
	sistenza agli ospiti delle case di riposo, dei centri di ac-	
	coglienza, degli ostelli, servizi per la cura della persona e	
	per le attività ricreative;	
	- gestione, coordinazione ed amministrazione dei servizi	
	prestati nelle case di riposo, nei centri di accoglienza e	
	negli ostelli;	
	- approvvigionamenti di prodotti alimentari ed altro genere,	
	preparazione e somministrazione di pasti, rifacimento dei	
	letti nei dormitori;	
	- pulizie generali, speciali, disinfestazione e disinfezione	
	di locali, camerate e degli alloggi collettivi dei centri di	
	accoglienza, delle case di riposo, dei presidi ospedalieri,	
	facchinaggi vari, manovalanza in genere;	
	- pulizia e manutenzione ordinaria di aree esterne come giar-	
	dini e verde sia di proprietà pubblica che privata;	
	- organizzazione, allestimento e gestione di musei, bibliote-	
	che, mostre didattiche, mostre mercato, archivi e di tutte	
	quelle iniziative con caratteristiche storiche ed etniche;	
	- organizzazione e gestione di corsi di educazione ambientale	
	da svolgersi anche nelle scuole di ogni ordine e grado;	
	- organizzazione di guide escursionistiche e di attività di	
	animazione;	


- attività promozionali e divulgative su temi naturalistici, ambientali e culturali in genere;
- gestione di attività turistiche, campeggi, ostelli, case di riposo, case di ferie, alberghi, e ristoranti: somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- gestione di impianti sportivi, teatri, cinema, centri ricreative culturali con particolare riguardo ai centri per anziani, giovani, bambini e portatori di handicap;
- gestione di servizi sociali rivolti alla comunità e cioè: mense scolastiche, mense aziendali, mense sociali, eventualmente con fornitura e/o trasporto di pasti e servizio a domicilio.

Art.8

ATTIVITA' COMPLEMENTARI

La società potrà compiere ogni altra attività necessaria ed utile al raggiungimento degli scopi sociali senza che risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale.

La società per il raggiungimento dei propri scopi, potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare creditizia e finanziaria che riterrà opportune, anche come apporti a fondo perduto da parte di soggetti pubblici o privati, purché nei modi e nei termini previsti dalla legge; concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma; assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese



Three handwritten signatures are present on the right side of the page, written vertically.

che svolgano attività affini, analoghe od accessorie all'attività sociale.

Al solo fine di conseguire il proprio scopo sociale, la Cooperativa potrà dare adesione e partecipazione ad Enti od organismi, consortili e fidejussioni diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo.

La Cooperativa Sociale si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

ART.9

ATTUAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI

La cooperativa può estendere ad altri Comuni, oltre quella della sede sociale, l'attuazione degli scopi sociali.

TITOLO III

SOCI

ART.10

SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a nove.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo e-

esercizio ed al suo sviluppo.


In deroga a quanto sopra, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Art.11

PERSONE SVANTAGGIATE

Ai sensi dell'art. 4 della L.8 novembre 1991 n. 381 sono repute persone svantaggiate, nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter, e 48 della legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663.

Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvi-



sorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 1577, e successive modificazioni.

Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza (art. 4, comma 2).

ART.12

SOCI VOLONTARI

Inoltre può essere costituita una categoria speciale di soci definita " soci volontari ", i quali prestano la loro attività sociale gratuitamente. Ad essi spetterà, ai sensi dell'art.2 quarto comma della legge n. 381/91, il rimborso delle spese sostenute.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può in ogni caso superare la metà del numero complessivo di tutti soci.

ART.13

INCOMPATIBILITA'

In nessun caso possono essere soci coloro che abbiano interessenze dirette o indirette in imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

ART.14

DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta

al Consiglio di amministrazione specificando:

a) il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e
cittadinanza;

b) l'indicazione della categoria di soci alla quale desidera
appartenere;

c) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere;

e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai re-
golamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate
dagli organi sociali della cooperativa.

ART.15

AMMISSIONE

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Ammi-
nistrazione sulla base dei requisiti richiesti dalla legge e
dal presente statuto entro trenta giorni.

La delibera di ammissione diventerà operante e sarà annotata
nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano
stati effettuati i versamenti di cui al successivo art. 6.

A seguito della delibera di ammissione nella quale si stabi-
lisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà istaurato con la
cooperativa, il nuovo socio aderisce in forma scritta alla
relativa disciplina contenuta nell'apposito regolamento.

ART.16

OBBLIGHI

[Handwritten signatures and a circular stamp]

Il socio ammesso deve versare l'importo delle azioni sottoscritte oltre ad una tassa di ammissione se determinata dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ciascun esercizio sociale, che tenga conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il socio, inoltre, si impegna alle prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali; all'osservanza delle leggi, del presente statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

ART.17

DINIEGO DI AMMISSIONE E RICORSO ALL'ASSEMBLEA

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART.18

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Il trattamento economico dei soci, appartenenti alle categorie dei soci ordinari e dei soci persone svantaggiate, che prestano continuamente la loro opera nella cooperativa, dovrà essere determinato, durante l'esercizio sociale, in relazione a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fatta salva la sovranità dell'assemblea dei soci in ordine ai ristorni nel rispetto delle norme sindacali e di legge.

Ai soci volontari, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà essere corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

TITOLO IV

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

ART.19


La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ART.20

RECESSO

Il socio può recedere dalla società nei seguenti casi:

- a) quando il recesso è ammesso dalla legge;
- b) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali



c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo..

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

ART.21

DECADENZA

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci cooperatori interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 13, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità o nel caso, comunque di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

ART.22

ESCLUSIONE

Il socio può essere escluso dalla società nei seguenti casi:

a) quando non ottemperi alle disposizioni della legge, del presente statuto, dei regolamenti sociali o delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-

mento delle quote sociali sottoscritte,

c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con quella della società o contraria agli interessi sociali;

d) che senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti verso la società;

e) che in qualunque modo danneggi materialmente o moralmente la società o fomente dissidi o disordini fra i soci.

f) che, fatti salvi impedimenti di carattere straordinario, non abbia prestato la propria opera lavorativa, contribuendo allo svolgimento dell'attività sociale, per un intero esercizio;

g) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;

h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare la esclusione del socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'esclusione ed avergli concesso un termine di quindici giorni per presentare eventuali contro deduzioni.

ART.23

DECESSO

	Nel caso di morte di un socio, il rapporto societario conti-	
	nuerà con i suoi eredi solo se questi hanno i requisiti per	
	l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi a pena di	
	decadenza entro sei mesi dalla morte del socio, sia accolta	
	dal Consiglio di Amministrazione.	
	ART.24	
	RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	
	Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di ammini-	
	strazione, alla deliberazione di recesso, di esclusione o di	
	decadenza del socio lavoratore consegue la risoluzione	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei	
	precedenti articoli.	
	ART.25	
	COMUNICAZIONI E IMPUGNAZIONI	
	Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione per i	
	casi di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comu-	
	nicate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento	
	ai soci che ne sono l'oggetto.	
	Le controversie che sorgessero tra i soci e la cooperativa in	
	merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di amministra-	
	zione su tali materie sono demandate alle decisioni del Col-	
	legio Arbitrale, secondo quanto previsto nel presente statuto.	
	I soci in tal caso dovranno promuovere la procedura arbitrale	
	mediante presentazione di apposita istanza, a mezzo raccoman-	
	data, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei	

provvedimenti stessi.

ART.26

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto hanno solo il diritto al rimborso delle quote sulla base del bilancio di esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio.

ART.27

RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della società, risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, la decadenza o l'esclusione si sono verificati.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.


TITOLO V

ART.28

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale risulta costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è costituito da un



	numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale di	
	25,00 (euro venticinque e zero centesimi);	
	b) dalla riserva legale;	
	c) da eventuali riserve straordinarie o da qualsiasi altra	
	riserva o qualunque fondo che il Consiglio di Amministrazione	
	riterrà opportuno costituire.	
	d) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	e) dalla quota di utili accantonata a norma di legge al Fondo	
	di promozione e sviluppo, di cui all'art. 11 della L.	
	59/1992.	
	ART.29	
	RISERVE	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la	
	vita sociale.	
	ART.30	
	VERSAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI	
	Il versamento delle azioni sottoscritte e delle eventuali	
	tasse di ammissione previste deve essere effettuato integral-	
	mente all'atto della sottoscrizione.	
	ART.31	
	CARATTERISTICHE DELLE QUOTE SOCIALI	
	Le azioni sono sempre nominative. Non possono essere sottopo-	
	ste a pegno o a vincolo né essere cedute senza l'autorizza-	

zione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

TITOLO VI

ART.32

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART.33

BILANCIO


Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.

Nella relazione di gestione, ove sia redatta, e, comunque, nella nota integrativa che accompagna il bilancio l'organo di amministrazione dovrà specificatamente indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

ART.34

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione degli avanzi di gestione annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il tratta-



	mento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alla
	paga contrattuale vigente per i lavoratori similari, desti-
	nandoli:
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta
	per cento);
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-
	la cooperazione nella misura del 3% (tre per cento) e con le
	modalità previste dalla legge;
	c) a retribuire le quote sociali effettivamente versate dai
	soci cooperatori in misura non superiore al tasso di interes-
	se dei buoni postali fruttiferi maggiorato di due punti e
	mezzo e commisurato al capitale effettivamente versato entro
	il limite consentito dalle leggi vigenti;
	d) a eventuale riserva straordinaria.
	La parte degli avanzi di gestione non distribuita ai soci e
	non destinata alla riserva straordinaria, deve essere:
	1) destinata a fini mutualistici, che verranno indicati dal-
	l'assemblea ordinaria dei soci;
	2) ripartita tra i soci lavoratori in proporzione a quanto
	percepito durante l'esercizio sociale e più precisamente in
	proporzione alla quantità di lavoro da
	ciascun socio prestato durante l'esercizio sociale, a titolo
	di ristorno.
	L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle dispo-
	sizioni dei precedenti commi, la totalità degli avanzi netti

di gestione venga devoluta al fondo di riserva legale, de-
tratta la quota di cui alla lettera b) del primo comma.

Le riserve non sono mai ripartibili fra i soci durante l'esi-
stenza della società né all'atto del suo scioglimento.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART.35

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) il Revisore contabile.

ART.36

ASSEMBLEA


L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

ART.37

CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata su iniziativa del consiglio di ammi-
nistrazione ovvero quando ne viene fatta espressa richiesta
dal Collegio Sindacale o quando ne sia fatta domanda da tanti
soci che rappresentino almeno un decimo dei voti di cui di-
spongono tutti i soci.

In questi casi, l'assemblea, opportunamente convocata, deve
aver luogo, eventualmente anche in seconda convocazione, en-
tro trenta giorni dalla richiesta, in seduta ordinaria ovvero



straordinaria, a seconda delle materie poste all'ordine del giorno.

ART.38

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

.E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina delle cariche sociali (consiglio di amministrazione, collegio sindacale e revisore contabile);
- c) la determinazione del compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del revisore contabile e la deliberazione in ordine alla responsabilità degli stessi;
- d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- e) l'approvazione di eventuali regolamenti sociali;
- f) deliberare sulla eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 17.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni quando lo richiedono particolari esigenze. In questo caso gli amministratori segnalano nella relazione di bilancio le ragioni della dilazione.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- 1) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto della

società;

2) la liquidazione della società, la nomina e i poteri dei liquidatori;

3) il trasferimento della sede sociale in altro Comune.

ART.39

COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.


Nel caso in cui la deliberazione riguarda il cambiamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento anticipato della società e il trasferimento della sede sociale, tanto in prima che in seconda convocazione, sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci in seduta straordinaria.

In questo caso il socio dissenziente può recedere dalla società.

ART.40

FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata con avviso da spedirsi a tutti i soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o me-



diante telegramma o telefax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto al voto almeno otto giorni prima fissata per la riunione.

L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima né oltre i trenta giorni.

In mancanza della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'assemblea la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ART.41

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione od in mancanza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi da un socio tra quelli intervenuti nominato dal-

l'assemblea che nomina anche il Segretario.

ART.42

DIRITTO DI VOTO

Ciascun socio ha un solo voto.

I soci che non possono intervenire all'assemblea, possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

La rappresentanza non può essere conferita nei casi previsti nel 4° comma dell'art. 2372 c.c.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che risultino in regola nei rapporti contributivi con la società.

Le votazioni avvengono per alzata di mano salvo che non si tratti di decisioni che attengono a persone, nel qual caso il sistema di voto sarà a scrutinio segreto.

La nomina delle cariche sociali può avvenire anche per acclamazione.

ART.43

CONSIGLIO DI AMMINISTRAIONE


Il Consiglio di amministrazione si compone di tre membri eletti dall'assemblea. Possono essere eletti amministratori anche non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci.

Il Consiglio elegge tra i propri componenti il Presidente e

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



il Vice-Presidente.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

ART.44

ASSUNZIONE DI ALTRI INCARICHI

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c. gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

ART.45

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Esso può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale.

Tra l'altro spetta al consiglio di amministrazione:


a) deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci;

b) concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società;	
c) redigere il bilancio con la nota integrativa;	
d) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;	
e) deliberare su tutti gli atti ed i contratti relativi all'attività sociale;	
f) nomina al proprio interno il presidente e il vice-presidente;	
g) redigere i regolamenti interni previsti dallo statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;	
h) fissare l'ammontare annuo del sovrapprezzo delle azioni;	
i) nominare procuratori speciali, quando necessario per singoli atti o categorie di atti;	
j) assumere e licenziare dipendenti, fissando le mansioni e la retribuzione;	
k) stabilire uffici operativi;	
l) nominare il direttore e i comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi;	
m) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



si intendono intraprendere per riacquistare il requisito
stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo
2545 octies c.c.

Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve
illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con ri-
guardo all'ammissione di nuovi soci.

ART.46

DELEGHE

Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici in-
carichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,
delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti,
i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie
indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri
in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in
forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione
siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il
ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di a-
zienda o di ramo di azienda, la costituzione o assunzione
di una partecipazione rilevante in altra società.

ART.47

INDENNITA' DI CARICA

L'indennità di presidenza e di vice presidenza o per altri
particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di ammini-

strazione, previo parere del Collegio sindacale, se nominato.

RAPPRESENTANZA SOCIALE




ART. 48

PRESIDENTE

La firma e la rappresentanza sociale sono affidate al Presidente, e nel caso di sua assenza o impedimento al Vice-presidente.

Il presidente è pertanto autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza. Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive, dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad un membro del consiglio stesso nonché con speciale procura ad altri soci per singoli atti o categorie di atti.

Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso e di quelle dell'assemblea. Al presidente, infine, spetta l'obbligo di affiggere presso la sede sociale o presso la sede amministrativa, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente ispezione ordinaria o straordinaria, eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti, o a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del pro-



cesso verbale medesimo.

L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento.

ART.49

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente anche dietro domanda motivata di almeno due Consiglieri o dal Collegio sindacale mediante lettera raccomandata da spedirsi al domicilio degli amministratori e dei sindaci almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma o fax, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.


Il consiglio di amministrazione è, comunque, validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, a condizione che sia rappresentato l'intero consiglio di amministrazione e l'intero collegio sindacale, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. Le adunanze si intendono legali quando vi interviene la maggioranza dei membri; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART.50

COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c. c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e

	due supplenti.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	Il loro compenso annuale è determinato dall'assemblea all'at-	
	to della nomina per l'intero periodo del loro mandato.	
	Al collegio sindacale si applicano le disposizioni dell'art.	
	2397 del codice civile.	
	I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi	
	e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approva-	
	zione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto	
	dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	I sindaci sono rieleggibili e non possono essere rimossi	
	senza giusta causa.	
	Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della So-	
	cietà, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto,	
	partecipa alle assemblee ed assolve a tutte le altre funzioni	
	attribuitegli dalla legge.	
	I sindaci possono in ogni momento, anche individualmente,	
	procedere ad atti di ispezione e controllo e comunque debbono	
	provvedervi una volta ogni tre mesi.	
	Le risultanze dei controlli dovranno essere trascritte a ver-	



	bale nell'apposito libro.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del c.c.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	ART.51	
	REVISORE CONTABILE	
	In assenza del collegio sindacale l'assemblea nomina un revi-	
	sore contabile, iscritto nel registro dei revisori tenuto	
	dal Ministero della Giustizia. L'incarico ha durata tre eser-	
	cizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	dell'incarico.	
	Il revisore incaricato del controllo contabile:	
	1-verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno	
	trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e	
	la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti	

	di gestione;	
	2-verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle ri-	
	sultanze delle scritture contabili e degli accertamenti ese-	
	guiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;	
	3-esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di	
	esercizio.	
	La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della	
	società a norma dell'art. 2429 c.c. e allegata al bilancio	
	medesimo.	
	Il compenso annuale è determinato dall'assemblea per l'intero	
	periodo del mandato all'atto della nomina.	
	TITOLO VIII	
	ART.52	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	La cooperativa e i soci sono obbligati a rimettere ad un col-	
	legio arbitrale, nei modi di cui al successivo articolo 53,	
	la soluzione delle controversie che insorgono sull'applica-	
	zione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel	
	presente statuto, nei regolamenti interni e nelle delibera-	
	zioni degli organi sociali sempre che le relative controver-	
	sie possano formare oggetto di compromesso, o, comunque, su	
	ogni altra questione attinente, a qualunque titolo, ai rap-	
	porti e alla attività sociale.	
	In tutti i casi in cui la controversia attenga alla impugna-	
	zione di un provvedimento societario il ricorso al Collegio	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Arbitrale deve essere esperito, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data della comunicazione o, comunque, di piena conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo.

Al suddetto Collegio Arbitrale, e sulla base degli stessi criteri e modalità, è altresì demandata la risoluzione di qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la cooperativa in merito allo svolgimento ed alla risoluzione dell'eventuale rapporto di lavoro.

ART.53

COLLEGIO ARBITRALE

Il collegio arbitrale è composto da uno o più membri nominati dal presidente della Camera di Commercio di Viterbo, il quale provvederà anche alla nomina dell'eventuale presidente del collegio.

Ove il soggetto adito non provveda alla designazione entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata per raccomandata, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal presidente del tribunale di Viterbo.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

Gli arbitri decideranno quale amichevoli compositori, previo tentativo di conciliazione, senza vincoli di forma, ex equo e bono, con lodo irrituale avente efficacia contrattuale per le parti, le quali si impongono ora per allora ad attenersi alla

decisione arbitrale, a considerarla per loro definitivamente vincolante e a darvi immediata esecuzione.

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia del Decreto Legislativo n. 5/2003.

TITOLO IX

ART.54


REQUISITI MUTUALISTICI

La cooperativa, essendo considerata a mutualità prevalente ai sensi dell'art.111 septies del R.D. 30 marzo 1942, n.318 nel rispetto delle norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

È preciso impegno, comunque, della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertanto, così come prevede l'art.2514 del codice civile, si propone:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti



	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto i conferimenti effettuati dai soci sovventori e il capitale sociale, nonché i relativi dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO X	
	ART.55	
	SCIoglimento DI LIQUIDAZIONE	
	La società si scioglie nel ricorrere delle circostanze previste dall'art. 2484 c.c.	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri.	
	Nel caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati, con cui si devono rimborsare i soci, deve essere devoluto ai fondi mutualistici previsti dagli artt. 11 e 20 della legge n. 59/1992.	
	ART.56	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società	

potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compi-
larsi dal Consiglio di amministrazione e da approvarsi dal-
l'Assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti le mansio-
ni e il trattamento economico dei soci lavoratori e dei di-
pendenti della società se saranno previsti.

ART.57

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non è stabilito dall'atto costitutivo del
quale il presente statuto è parte integrante, valgono le nor-
me del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla Co-
operazione, nonché le disposizioni in materia di società per
azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativi-
stica.

Luigi Amico

